

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 190

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 gennaio 2001)

INDICE

- | | |
|--|---|
| ASCIUTTI: sull'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Nocera Umbra (Perugia) (4-19238) (risp. DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 12723 | MARRI: sulla mancata reintegrazione del signor Gerardo Vettese nella carica di consigliere comunale di Laterina (Arezzo) (4-20861) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 12739 |
| BONATESTA: sull'ineleggibilità del sindaco del comune di Monte Romano (Viterbo) (4-15921) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12725 | MELE: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21608) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 12730 |
| sulle anomalie verificatesi nel recapito degli avvisi di pagamento dell'ICI nel comune di Nepi (Viterbo) (4-19691) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12726 | MIGNONE: sulla crisi del Calzaturificio del Basento (4-20882) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12741 |
| BORNACIN: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21528) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 12729 | NOVI: sulle funzioni esercitate dal sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli), dottoressa Rosaria Borrelli (4-20448) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12743 |
| FLORINO: sull'abusivismo edilizio nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) (4-15834) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12731 | PASQUINI: sulla fusione della Universo assicurazioni e della Universo vita spa (4-19644) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12744 |
| LARIZZA: sul ricorso ai congedi parentali (4-19221) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12736 | RUSSO SPENA: sull'irruzione verificatesi nei locali della facoltà di lettere di Palermo il 9 giugno 2000 (4-19608) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>); 12746 |
| LAURO: sulla sede dei centri per l'impiego di Napoli (4-20607) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12738 | sul comportamento del sindaco di Chieti (4-20290) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12747 |

RUSSO SPENA ed altri: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21542) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) Pag. 12730	SERVELLO: sulla crisi della Mivar (4-20628) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) Pag. 12753 sul rapporto di collaborazione fra la società Maurizio Costanzo Comunicazioni e la polizia (4-20862) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 12756
SALVATO: sui centri di permanenza temporanea per stranieri (4-20655) (risp. DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12748	TOMASSINI: sugli aiuti per il settore tessile (4-17177) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12757
SELLA DI MONTELUCE: sulla riduzione del costo del gasolio per le zone montane (4-18003) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12751	TURINI, MANTICA: sul settore della geotermia (4-12479) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12759
SERENA: sulla disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni per le aziende artigiane (4-19710) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12752	VALENTINO: sull'acquisto di un immobile sito in Ladispoli da parte dell'associazione culturale Snaporaz (4-19530) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 12761

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è stato stabilito da parte del Ministero dell'interno di istituire un distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Nocera Umbra, nell'ambito dell'area Gaifana-Colle, al confine con Gualdo Tadino, con lo scopo di far fronte a tutte le possibili emergenze in questa vasta area ad alto rischio sismico;

che i comuni di Nocera Umbra e di Gualdo Tadino stabilirono di comune accordo, con atti formali approvati dai rispettivi consigli comunali, di localizzare l'intervento nell'area della zona industriale di Gaifana che è stata urbanizzata con fondi pubblici destinati ad insediare subito la sede provvisoria e successivamente la struttura definitiva della caserma;

che in un secondo momento l'industria Merloni, il cui stabilimento insiste sulla stessa area, e i sindacati dei vigili del fuoco manifestarono perplessità sull'idoneità del sito, i due comuni proposero una soluzione alternativa;

che la decisione presa nuovamente non avrebbe comportato oneri aggiuntivi sul fondo pubblico, nè per l'acquisto dell'area, nè per le opere di urbanizzazione ed era stato visionato con parere positivo da una commissione formata dai vigili del fuoco e dal provveditorato alle opere pubbliche di Perugia;

che l'industria Merloni si era, infatti, assunta al tempo l'impegno di sostenere tutti gli oneri dello spostamento del sito e il comune di Nocera Umbra avrebbe adottato una piccola variante al piano regolatore per la nuova destinazione della zona;

che il terreno, in effetti, è stato acquistato dalla Merloni che, come da accordo, è pronta a cederlo gratuitamente e la variante al piano regolatore è stata definita ed è operativa;

che, allo stato attuale, il comune di Gualdo Tadino ha avanzato una proposta di modifica all'accordo che comporterebbe nuove spese per il pubblico erario sia per l'acquisto del terreno che per le spese di urbanizzazione;

che il Ministero dell'interno ha accolto tale proposta a favore del comune di Gualdo Tadino (per documentazione fare riferimento alla lettera protocollo numero 801 del Ministero dell'interno - Corpo nazionale vigili del fuoco - Ispettorato regionale Umbria del 22 marzo 2000), rendendosi in tale modo responsabile delle spese aggiuntive che si andrebbero a sostenere;

visto:

che la soluzione prospettata in accordo con la Merloni è più lineare rispetto al risparmio delle spese a carico degli enti pubblici e non permette di vanificare le spese già sostenute,

che è stato già redatto il progetto esecutivo con capitolato speciale di appalto e quadro economico di spesa, giacente presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia per il nuovo sito indicato dal comune di Nocera Umbra è urbanisticamente adeguato;

che la ditta Merloni ha confermato i suoi impegni con nota acquisita con il n.7178 del 4 maggio 2000;

che l'area indicata dal comune di Nocera comprende una superficie di circa 8.160 metri quadrati, è ben accorpata ed è adiacente alla via Flaminia: consente quindi la creazione della caserma in un sito logisticamente idoneo e con prospettive di ulteriori ampliamenti futuri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nuovamente per evitare che ci sia sperpero di denaro pubblico, considerato che la ditta Merloni con il suo intervento permette di recuperare le spese gravanti sul pubblico orario;

si chiede inoltre di tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'esigenza dello spostamento non è scaturita dall'amministrazione del comune di Nocera Umbra.

(4-19238)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – Nel quadro delle iniziative a sostegno delle zone colpite dal sisma del settembre 1997 (decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»), è stato approvato con decreto interministeriale dei lavori pubblici e dell'interno (n. 1644 del 29 maggio 1998) il piano degli interventi da realizzare per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica.

Fra gli altri, era prevista la spesa di lire 1.000 milioni per la costruzione di un distaccamento dei vigili del fuoco in località Gaifana (Perugia).

Adempiendo a quanto di propria competenza, questa amministrazione, nel luglio 1998, ha trasmesso al provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Umbria, che gestisce i fondi delle nuove costruzioni, il progetto architettonico della sede, individuando un'area di proprietà privata nel territorio ricadente nel comune di Nocera Umbra adiacente al luogo in cui i vigili del fuoco si erano accampati durante l'emergenza sismica e per la quale il comune aveva tempestivamente offerto la disponibilità a richiedere la necessaria variazione del Piano regolatore.

In sede di esame e parere del relativo progetto da parte del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche, veni-

va rilevato che, preliminarmente alla realizzazione dell'opera, occorreva perfezionare la definitiva acquisizione dell'area per l'acquisto della quale si era proposta l'Industria Merloni, che in quel sito ha i propri stabilimenti, impegnandosi a cederla, successivamente, a titolo gratuito, allo Stato. La complessità della cennata prassi, unitamente ai ritardi della regione per la concessione della variante al Piano regolatore, hanno indotto il comune di Gualdo Tadino a proporre, in alternativa, un'area su cui realizzare la sede, ugualmente idonea e distante alcune centinaia di metri dalla precedente.

Nel marzo del 2000, risultando ormai improcrastinabile la definitiva individuazione dell'area su cui edificare, tenuto conto del rischio di perdere i fondi all'uopo stanziati e della circostanza che il comune di Nocera Umbra non aveva ancora perfezionato la disponibilità dell'area ricadente nel proprio territorio, è stata indicata l'area del comune di Gualdo Tadino quale sede per l'istituendo distaccamento.

Questa amministrazione, pur se con i ritardi dovuti alla complessità della vicenda, ha, pertanto, assolto a quanto di propria competenza, fermo restando, comunque, che l'effettiva realizzazione della struttura rientra fra le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DI NARDO

(19 gennaio 2001)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che la legge 23 aprile 1981, n. 154, che contiene «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale» stabilisce che: «I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono e lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;

che i consiglieri comunali di Monte Romano, Attilio Gabrielli, Maria Antonietta Federici, Giulia Carlini, Patrizia Fiorucci, ritenendo che, in quanto addetto al Servizio sanitario nazionale, il primo cittadino di Monte Romano, dottor Domenico Manglaviti, avrebbe dovuto essere dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco, nella seduta di insediamento del consiglio comunale hanno chiesto che venisse verbalizzata la richiesta di ineleggibilità a sindaco del predetto e che detto atto venisse inviato alle sedi competenti;

che a tutt'oggi nulla è stato dato di sapere in merito a questa richiesta di ineleggibilità nei confronti del sindaco di Monte Romano anche se sembra che quest'ultimo sia stato convocato, giorni fa, dal prefetto di Viterbo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dover intervenire immediatamente sollecitando gli organi competenti a pronunciarsi in merito alla supposta ineleggibilità del sindaco di Monte Romano in modo da conferire all'intera amministrazione locale la dignità del mandato che oggi risulta purtroppo compromessa dal dubbio di legittimità che investe la rappresentatività addirittura del primo cittadino, senza contare gli effetti che un eventuale, tardivo pronunciamento negativo produrrebbe su tutti gli atti nel frattempo resi efficaci dal dottor Manglaviti.

(4-15921)

(19 luglio 1999)

RISPOSTA. – La questione, rientrante nella problematica della normativa sul riordino della disciplina in materia sanitaria, è stata oggetto di richiesta di parere al Consiglio di Stato.

È stato pertanto ritenuto che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità recate dalla legge n. 154 del 1981, in relazione agli addetti al Servizio sanitario nazionale, non fossero state abrogate, bensì integrate dalla disciplina recata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni in materia di riordino delle strutture sanitarie.

Conseguentemente, stante la vigenza delle richiamate disposizioni, il consiglio comunale era tenuto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981 ad attivare la procedura amministrativa per la contestazione all'interessato della causa ostativa rilevata.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il regime delle cause ostative al mandato, previsto dalla richiamata normativa per gli addetti al servizio sanitario nazionale, è stato rivisitato dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000. In particolare, il testo unico prevede l'ipotesi di ineleggibilità rispetto alla carica di sin-

daco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

a) per il direttore generale, sanitario ed amministrativo delle aziende locali ed ospedaliere;

b) per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'ipotesi di incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente od assessore della comunità montana è invece prevista per i soli direttori generali, sanitari ed amministrativi delle ASL.

L'impianto normativo tiene conto dell'avvenuta modificazione delle strutture sanitarie ad opera della quale sono scomparsi sia «l'ufficio di direzione» che le figure dei «coordinatori» della precedente USL, ora sostituiti dagli organi apicali delle ASL individuate dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nonostante i recenti accertamenti fiscali e le annunciate promesse di modernizzazione dei sistemi informatici che dovrebbero interessare tutte le amministrazioni, non soltanto quelle della pubblica amministrazione, nel comune di Nepi (Viterbo) è stato recapitato a molti residenti l'avviso di pagamento della tassa ICI, pur non essendo gli interessati proprietari di alcuna abitazione o addirittura defunti da tempo;

che a seguito di ciò molti cittadini perplessi e disorientati sono stati costretti a rivolgersi al servizio tributi del comune per chiedere chiarimenti e apportare le opportune rettifiche alle anomalie riscontrate;

che, secondo quanto dichiarato dai responsabili, il comune in realtà non dispone di una propria banca dati aggiornata ed invia le notifiche in base al vecchio elenco della concessionaria Seal, sebbene ciò non spieghi come mai chi non è proprietario di un immobile sia inserito nell'elenco dei contribuenti ICI;

che, inoltre, recentemente, l'amministrazione comunale ha effettuato 14.000 «accertamenti» risultati successivamente erronei,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno intervenire affinché l'amministrazione del comune di Nepi, sino ad oggi inerte, appronti una banca dati ag-

giornata evitando in futuro di notificare avvisi di pagamento a chi non è tenuto ad adempiere a tali obblighi;

su chi ricadranno le spese delle errate certificazioni e dei relativi bollettini inviati.

(4-19691)

(15 giugno 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che il comune di Nepi ha affidato alla ditta SEAL di Viterbo l'accertamento e la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni dal 1993 al 1998 e alla fine del mese di dicembre 1999, sulla base del lavoro svolto dalla citata ditta, l'ente locale notificava ai contribuenti gli avvisi di accertamento liquidazioni ICI.

A seguito delle notifiche venivano segnalati, al comune, dai contribuenti destinatari, una serie di anomalie che facevano presumere che un certo numero di atti fossero errati, creando così allarme tra la popolazione.

Il sindaco di Nepi, dopo aver effettuato una verifica di massima sulla fondatezza delle segnalazioni, comunicava ai cittadini, mediante manifesti affissi per le vie del paese, la informale sospensione degli avvisi stessi. Scopo della sospensione era quello di permettere ai vari contribuenti di chiarire e spiegare la propria posizione contributiva, rispetto alle notifiche ricevute.

Infatti con il predetto manifesto si segnalava la possibilità per i contribuenti di recarsi presso un apposito ufficio al fine di ottenere chiarimenti e fornire dati ed elementi utili comprovanti l'eventuale infondatezza degli avvisi di accertamento. Si rassicuravano poi i contribuenti garantendo il successivo eventuale annullamento o rettifica degli atti risultati errati.

Lo stesso sindaco ha fatto presente che il comune di Nepi non ha subito alcun danno erariale in quanto, qualora parte degli avvisi notificati dovessero risultare errati, il potenziale introito complessivo derivante dagli avvisi notificati è sicuramente superiore rispetto a quello che eventualmente risulterà ridimensionato in sede di autotutela o a seguito di contenzioso.

Gli avvisi di accertamento liquidazione emessi e riferiti agli anni 1993-1998, secondo la ditta SEAL spa, sono stati redatti sulla base di dati, riguardanti i contribuenti, che risultano presso l'ufficio tecnico erariale e, secondo le denunce contenute sui dischetti, consegnati dal Ministero delle finanze ai comuni.

Inoltre non è da sottovalutare anche l'ulteriore situazione che si era venuta a creare alla fine dell'anno 1999 quando ancora non si conosceva la decisione di una eventuale proroga per l'emissione degli avvisi di accertamento liquidazione ICI. Questa ha messo i comuni nelle condizioni di accelerare i tempi di stampa degli avvisi senza dare possibilità di controlli e verifiche degli atti poi successivamente emessi.

Infine, non tutti gli avvisi di accertamento liquidazione dell'ICI risultano errati. Infatti, un notevole numero di contribuenti destinatari degli avvisi ICI non ha opposto nessun reclamo; anzi molti di loro si sono già recati agli sportelli di pagamento per adempiere a quanto contestatogli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in occasione del vertice europeo di Nizza si sarebbero mobilitati e successivamente concentrati circa 2.000 manifestanti dei centri sociali, pronti a contestare duramente il *summit* francese, nella città di Ventimiglia e zone limitrofe;

che la cittadina ligure sarebbe stata, pertanto, letteralmente invasa da queste persone e da un imponente schieramento di agenti delle forze dell'ordine in assetto antisommossa, memori del grave ed inqualificabile comportamento tenuto dai contestatori già in occasione delle conferenze sulle biotecnologie e sulla droga svoltesi a Genova nei mesi scorsi;

che la città di Ventimiglia, come tutto l'imperiese, nel mese di novembre scorso fu messa già profondamente dura prova dagli eventi alluvionali che causarono danni ingentissimi su tutto il territorio;

che purtroppo la contestazione dei manifestanti, oltre a provocare sconcerto e paura tra la popolazione, ha creato disordini e scontri con le forze dell'ordine, ancora una volta impegnate in prima persona per far fronte a questo tipo di manifestazioni dai toni violenti ed incivili, mettendo a rischio la loro stessa incolumità;

che a dar manforte ai contestatori vi sarebbero anche alcuni parlamentari e rappresentanti istituzionali di Rifondazione Comunista e dei Verdi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi scandaloso autorizzare o, comunque, non impedire lo svolgimento di simili manifestazioni il cui unico scopo è di dare vita a disordini, atti di teppismo e scontri con le forze dell'ordine;

se non si reputi altrettanto inopportuna la presenza di rappresentanti istituzionali a detta manifestazione, non già per condannare il comportamento dei manifestanti bensì per avallarne le strategie;

se non si reputi doveroso ed urgente provvedere a disporre misure tali da impedire, in futuro, lo svolgimento di simili contestazioni che regolarmente si traducono in vera e propria guerriglia urbana;

se non si reputi, infine, opportuno verificare quale ente o amministrazione pubblica abbia autorizzato una simile manifestazione e soprattutto abbia potuto consentire il trasferimento in massa di un numero

così notevole di contestatori dal momento che, da tempo, era stata annunciata la protesta al *summit* europeo di Nizza.

(4-21528)

(11 dicembre 2000)

MELE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Considerata l'inusitata chiusura della frontiera fra Italia e Francia, in particolare quella di Ventimiglia, in occasione del vertice dell'Unione europea a Nizza,

si chiede di sapere:

le ragioni del blocco;

se si ritenga che gli argomenti addotti dalla gendarmeria francese e comunque le decisioni del Governo francese siano compatibili con la lettera dei trattati sulla libera circolazione, e con lo spirito dei trattati europei;

se non si ritenga censurabile il comportamento delle forze dell'ordine italiane in occasione della manifestazione organizzata a Ventimiglia dai giovani cui era stato impedito di transitare in Francia.

(4-21608)

(14 dicembre 2000)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri.* – Premesso che:

più di mille cittadini italiani sono stati bloccati alla frontiera con la Francia a Ventimiglia ed è stato loro impedito di partecipare ad una manifestazione di protesta a Nizza in occasione del vertice europeo;

questa negazione di circolazione non ha alcuna legittimità e non è conforme neanche alla pur grave decisione adottata dal Governo francese di sospendere i diritti sanciti a Schengen;

questa clamorosa azione di limitazione grave di diritti avveniva paradossalmente nei giorni in cui il vertice europeo di Nizza era chiamato a proclamare la cosiddetta Carta dei diritti;

le rassicurazioni del ministro Bianco date informalmente all'onorevole Giordano e a numerosi altri deputati dopo che lo stesso aveva sollevato il problema in Aula e sollecitato l'intervento del Governo si sono rivelate del tutto infondate;

la mattina del 7 dicembre 2000 la polizia italiana è intervenuta duramente e ingiustificatamente con più cariche ai manifestanti, rei solo di protestare verbalmente contro l'atteggiamento del Governo francese;

la seconda carica avveniva con l'uso di lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo;

questa brutale azione delle forze dell'ordine ha provocato feriti tra cui il segretario nazionale dei Giovani Comunisti, Giuseppe De Cristofaro, costretto a ricorrere a cure,

si chiede di sapere:

quali azioni di protesta si intenda svolgere nei confronti del Governo francese, che ha disatteso le più elementari norme democratiche;

se si sia a conoscenza delle brutali azioni di violenza provocate dalle forze dell'ordine italiane;

se tali azioni siano state coordinate dal Ministero dell'interno italiano;

quali siano le ragioni e per quali motivi anche nel nostro paese in virtù di questi interventi siano sospesi i diritti democratici di cittadini che hanno deciso di protestare democraticamente e pacificamente;

se non si intenda procedere alla rimozione immediata del questore di Imperia se la sua azione risultasse essere non coordinata con il Ministero.

(4-21542)

(11 dicembre 2000)

RISPOSTA. (*) – In relazione agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine verificatisi a Ventimiglia (Imperia) il 6 e 7 dicembre 2000, in occasione del vertice europeo di Nizza, si fa presente che il Sottosegretario di Stato, senatore Brutti, ha puntualmente riferito al Parlamento nel corso di un'informativa urgente, svoltasi nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del successivo 15 dicembre.

Il Ministro dell'Interno

BIANCO

(19 gennaio 2001)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che, per quanto avanti esposto, appare doveroso prendere atto che, da ormai svariati anni, a Pomigliano d'Arco (Napoli) vige indiscussa la completa detenzione e gestione del settore edilizio da parte di poche e, soprattutto, prescelte autorità locali che si arrogano il «diritto» (illegale) di scegliere arbitrariamente quando e come far rispettare le norme in indirizzo e, nel dettaglio di decidere quando considerare o meno abusive le opere edilizie in base a criteri meramente soggettivi, a tutela di «favoriti» (conosciuti) ed a scapito di «malcapitati» (semplici cittadini sconosciuti);

che va ricordato che nello scorso 1995 a Pomigliano d'Arco venne denunciato lo scandalo dell'abusivismo edilizio, denominato dalla stampa il fenomeno del «mattone selvaggio» («Il Mattino» del 12 agosto 1995, pagina 18) a cui fece seguito lo scioglimento dell'amministra-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

zione comunale a causa di infiltrazioni camorristiche; tale decisione aveva fatto pensare ad una vera e propria inversione di tendenza (verso il senso reale di una giustizia da tempo «patteggiata») che partiva con lo stanziamento di trecento milioni per l'abbattimento dei primi cinque edifici abusivi, a cui (teoricamente) avrebbero dovuto far seguito, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i restanti edifici, così come del resto riportato dalla stampa («Il Mattino» del 12 agosto 1995, pagina 18);

che però, di fatto, le cose sono andate diversamente; a tutt'oggi, infatti, risultano essere state perseguite ed abbattute solo pochissime opere abusive, alcune delle quali avevano goduto addirittura di provvedimenti di sospensiva davanti al tribunale amministrativo, relativamente alle ordinanze emesse, mentre esistono altre centinaia di opere abusive che, se pur censite, non sono state mai sottoposte a provvedimento di abbattimento e/o acquisizione, tanto è vero che non risulta ancora effettuata alcuna trascrizione nei registri immobiliari, così come per legge, né tantomeno è stato posto in esecuzione alcun provvedimento conseguente all'accertato abuso edilizio;

che il caso della signora Giuseppina Piccolo (insieme al fratello Salvatore Piccolo e alla rispettiva consorte Maria Luisa La Gatta) è da annoverarsi tra i primi cinque casi sfortunati di cui sopra, in quanto indagata ed imputata presso la procura circondariale di Nola per il reato di costruzione abusiva nei procedimenti nn. 1848/94 e 2231/94, avverso cui ha presentato ricorso al TAR; in detto ricorso viene rilevata, in particolare, l'illegittimità del provvedimento commissariale in quanto non è stato notificato al reale proprietario del terreno e cioè al fratello della Piccolo, Salvatore Piccolo, come risulta palesemente dagli atti; a distanza di tre anni il TAR si è espresso in tal senso: «... (*omissis*)... il ricorso merita accoglimento nella parte relativa all'impugnativa dell'ordinanza di acquisizione per omessa notifica nei confronti dei ricorrenti (quali soggetti destinati a subire le definitive conseguenze della mancata ottemperanza), della previa intimazione di demolizione... (*omissis*) ... In ogni caso la mancata notifica della diffida a demolire non ha consentito ai ricorrenti di intraprendere le opportune iniziative per rimarcare la loro sostanziale estraneità all'abuso» ed ancora «... (*omissis*) ... Mette conto poi evidenziare che, nella configurazione scaturente da un'ormai consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato V sezione, 20 aprile 1994, n. 333; TAR della Campania – Napoli – V sezione, 10 novembre 1994, n. 415), l'acquisizione delle opere edilizie abusive al patrimonio comunale, sancita dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, consegue di pieno diritto ad una serie di eventi e di atti (notificazione dell'ordine di demolizione, inutile decorso del termine di legge, volontaria inottemperanza), ciascuno dei quali assume il ruolo di indefettibile presupposto della definitiva sanzione.» (sentenza del TAR della Campania – Napoli – IV sezione, n. 2824 del 1998);

che, inoltre, la signora Giuseppina Piccolo ha già pagato sino in fondo il proprio debito con lo Stato, anche nella sua persona fisica, in quanto sottoposta per tre mesi a regime di detenzione domiciliare, men-

tre – viceversa – le rilevate inottemperanze di più autorità locali sono passate inosservate (come d'abitudine);

che tale vicenda (in merito alla quale in questa sede viene riportata solo una parte di tutti gli estremi di manifesta illegittimità ed incongruenza normativa e procedurale realmente ravvisati) è simile a quella di altri cittadini di Pomigliano d'Arco che sembrerebbero aver pagato per aver commesso la leggerezza di non essersi preoccupati di «trovare un appoggio politico» in quanto, probabilmente, vivono «idealmente» (o forse sarebbe più corretto dire «utopicamente») disancorati da una logica partitocratica;

che, in realtà, Pomigliano d'Arco, sotto l'aspetto dell'abusivismo edilizio, non è una città diversa da quelle dell'*hinterland* napoletano dove la inesistenza o la vetustà di piani regolatori generali e di piani particolareggiati hanno determinato il fenomeno paradossale di un abusivismo «bi-modale»: assistiamo, infatti, da una parte, alla tutela di un «abusivismo speculativo» che risponde a delle regole illegali di un «potere» gestito da pochi, radicatosi nel tempo, e contemporaneamente, dall'altra, alla lotta sfrenata (in questo caso con l'adozione di provvedimenti severi) nei confronti di un «abusivismo di necessità» (di quanti, dimenticati da uno Stato assente, cercano disperatamente e faticosamente di costruirsi un «angolo di vita quantomeno dignitoso»), quasi a voler controbilanciare e, quindi, a contenere gli effetti illegali;

che, ancora una volta, appare evidente come il problema di fondo della crisi della giustizia italiana non sia da ravvisarsi nella carenza del sistema normativo, quanto nella mancanza di «buon senso» da parte delle autorità preposte all'applicazione ed al controllo del medesimo;

che, a conferma di ciò, presso la procura della Repubblica di Nola risultano depositati più esposti nei confronti di autorità ed amministratori locali del comune di Pomigliano d'Arco, tra cui l'atto di esposto ad opera del signor Salvatore Piccolo, datato 1° marzo 1999, in cui si chiede che venga promossa azione penale «... (*omissis*) ... nei confronti di ogni e qualsiasi soggetto, che possa essere ritenuto responsabile di comportamenti antigiuridici ... (*omissis*) ... nel comune di Pomigliano d'Arco sono continuamente posti in essere una serie di di soprusi che determinano sperequazioni ed ingiustizie finalizzate all'evidente obiettivo di creare un vero e proprio monopolio nella direzione tecnica per la realizzazione delle costruzioni abusive e non» e continuando «... (*omissis*) ... In verità il malaffare che, con ogni evidenza, ha regolato la gestione privatistica della cosa pubblica in Pomigliano ed in particolare la gestione camorristica della realizzazione di opere abusive che hanno stravolto l'intero assetto del territorio pomiglianese ancora continua tanto è vero che si continua, con i giusti appoggi politici, ad edificare abusivamente e in spregio di ogni norma e con l'arroganza di chi ha acquisito il silenzio della gente o con i favoritismi o con le prevaricazioni.»;

che dal suddetto atto di esposto emerge anche che «già in passato altri cittadini hanno avuto ad esporre fatti analoghi, ed in particolare

l'attività di indagine fu delegata al sostituto dottor Carmine Esposito ma di fatto la indagine deve essersi ... (*omissis*) ... arenata probabilmente per il muro di omertà che copre ed ammantava tutto il sistema ed il mondo della edilizia in Pomigliano d'Arco. ... (*omissis*) ... Sta di fatto che la commissione prefettizia straordinaria prima e l'amministrazione comunale successiva hanno omesso ogni serio intervento di pianificazione e, per evidenti motivi di propaganda hanno perseguito solo pochissime persone, guarda caso tutti soggetti questi ultimi le cui opere abusive realizzate non erano state progettate o realizzate con l'apporto di tecnici locali i quali hanno costituito una vera e propria cupola del malaffare con l'avallo e la protezione in particolare in questi ultimi tempi della amministrazione comunale»;

che il signor Piccolo nel suo esposto, denuncia a chiari termini «... (*omissis*) ... la evidente omissione di atti di ufficio dell'amministrazione comunale vigente in ordine alla mancata attuazione ed esecuzione dei provvedimenti di demolizione già predisposti dalla commissione prefettizia straordinaria relativi in particolare ad un manufatto di proprietà della figlia del signor Saverio Tramontano, dirigente del PDS di Pomigliano, manufatto che è ubicato in via Marcomanno, nonché del manufatto abusivo di proprietà di Beneduce Assunta che risulta essere la zia di un altro consigliere comunale dello stesso PDS, tale Sposito Feliciano, manufatto che è ubicato, per opportuna scienza di chi legge, tra la via Emilia e la via A. Toscano»;

che, inoltre, viene specificato che «... (*omissis*) ... l'attuale amministrazione comunale ha omesso di adottare i dovuti provvedimenti relativi alle opere abusive di proprietà di altri familiari di esponenti della coalizione politica che sostiene l'attuale sindaco Caiazzo ed in particolare consente la realizzazione e persistenza nel quartiere denominato Pallazine e su cui esiste un vincolo di inedificabilità sia pubblico che privato di box e garage, per l'evidente motivo che, proprio in quel quartiere l'attuale coalizione politica che gestisce il potere in Pomigliano raccoglie la maggioranza assoluta dei voti che si riversano in maggior parte sul PDS ... (*omissis*) ... Esempio classico è la realizzazione in via Nazionale delle Puglie, traversa Imbriani, pochi mesi fa, di un ennesimo manufatto abusivo, realizzato da uno stretto parente del consigliere comunale di maggioranza Nicola Manna»;

che, in ultimo, appare evidente che «... (*omissis*) ... Tutto ciò non potrebbe essere realizzato se non ci fosse l'evidente connivenza del comando dei vigili urbani di Pomigliano d'Arco che dovrebbe essere deputato al controllo e alla repressione degli abusi edilizi in città, ma che, in realtà, è diventato una vera e propria agenzia di affari al servizio dei tecnici di area governativa in Pomigliano d'Arco. Tutto questo stato di cose dietro il quale, con ogni evidenza, si muove anche la malavita organizzata che gestisce le forniture per l'edilizia privata ha creato una vera e propria cappa in questo paese ove si ciancia di nuovo e di democrazia ma dove in realtà si perpetrano gli stessi sistemi degli anni passati ripetendo gli stessi allarmanti rapporti con il mondo della malavita

organizzata, che continua a gestire il potere economico e politico in città con i nuovi alleati che non hanno avuto esitazioni ad allinearsi, traendo benefici per sè, i propri parenti più stretti e gli elettori più vicini»;

che, infine, non si potrebbe non concordare con la conclusione del medesimo esposto: «Di fronte a tale stato di cose si rende opportuno e necessario l'intervento della procura della Repubblica che, demandando attività di indagini alle forze dell'ordine, certamente potrà trovare il bandolo della matassa e colpire i responsabili di una serie di fatti antigiuridici che fanno perdere fiducia nella giustizia e nella democrazia,

l'interrogante chiede di conoscere se, per quanto sopra evidenziato, il Governo:

non ravvisi i presupposti per lo scioglimento dell'attuale amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco;

non ritenga opportuno e doveroso garantire un trattamento equo a tutti i cittadini, indistintamente, combattendo la logica partitocratica, garante di un potere «anti-Stato», difficile da sradicare, che mira principalmente a minare quella parte sana del sistema politico italiano che si sta cercando faticosamente di recuperare e valorizzare, a discapito della stessa maggioranza di Governo, delegata in primo luogo a garantire la propria identità politica e la salvaguardia di una giustizia italiana divenuta oramai un'utopia;

non ritenga opportuno distinguere il fenomeno dell'abusivismo di necessità da quello propriamente speculativo, anche ai fini di una eventuale programmazione di riforma del sistema normativo inerente il settore edilizio e, nello specifico, l'abusivismo, seguendo peraltro una linea di guida già riconosciuta nello spirito del provvedimento del condono edilizio.

(4-15834)

(13 luglio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla situazione politico amministrativo del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) si osserva che l'attuale sindaco, già eletto nelle consultazioni amministrative del 19 novembre e 13 dicembre 1995 e successivamente riconfermato nella tornata elettorale del 16 aprile 2000, era subentrato alla commissione straordinaria che aveva retto le sorti di quella amministrazione a seguito dello scioglimento del locale civico consesso, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1993.

Gli accertamenti richiesti alle forze di polizia non hanno evidenziato significativi elementi, suffraganti una continuità amministrativa tra l'attuale gestione politica e quella destinataria del citato provvedimento di rigore, tali da legittimare l'attivazione della procedura di scioglimento del locale civico consesso.

L'unico elemento di colleganza, infatti, è da individuarsi nella posizione dell'attuale sindaco che all'epoca dello scioglimento, disposto nel 1993, ricopriva la carica di vice sindaco.

Per ciò che concerne, poi, l'attività di contrasto dell'abusivismo edilizio, risulta che il territorio comunale di Pomigliano d'Arco è sottoposto ad un costante monitoraggio da parte delle forze di polizia.

Segnatamente al biennio 1998-1999 sono stati sottoposti a sequestro giudiziario da parte del comando provinciale dei Carabinieri 43 beni immobili per un valore di circa 4 miliardi.

A garanzia della libertà politica costituzionalmente riconosciuta agli elettori ed espressa attraverso l'esercizio del voto, la misura di rigore può essere attivata solo in presenza dei presupposti indicati dalla legge, rigorosamente individuati e comprovati da obiettivi elementi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

LARIZZA. – *Ai Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'elevato valore sociale della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 consente anche al genitore maschio di ottenere il congedo per assistere i figli nei primi mesi di vita;

che vi sono delle oggettive difficoltà ad avviare l'applicazione della normativa medesima;

che vi è l'esigenza di svolgere un'attività di monitoraggio sull'attuazione della legge, in particolare nel primo periodo di vigenza, al fine di valutare difficoltà ed ostacoli,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano già un quadro, sia pure approssimativo, del numero di lavoratori che stanno facendo ricorso alla legge in oggetto;

se siano a conoscenza di ostacoli frapposti ai lavoratori per utilizzare tali congedi;

in particolare, se siano a conoscenza del fatto che in un'azienda torinese (la Züst Ambrosetti, con sede a Trofanello) si sia verificato un caso vistoso di violazione della legge: un lavoratore, che ha richiesto con regolare procedura in data 2 maggio un periodo di congedo, è stato costretto due giorni dopo alle dimissioni con una pesante azione intimidatoria da parte dell'ufficio personale.

(4-19221)

(12 maggio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che dal numero elevato di quesiti, in materia di congedi parentali, posti dai lavoratori a questo Ministero emerge che, pur non potendo

quantificare il numero di coloro che fanno domanda di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 53 del 2000, si tratta di un ricorso diffuso.

Sono tra l'altro molti i lavoratori padri che chiedono l'astensione obbligatoria contemporaneamente alla astensione obbligatoria *postpartum* della madre che, come chiarito dall'INPS d'accordo con questo Ministero con la circolare n. 109 del 6 giugno 2000, la nuova normativa ha reso possibile.

Si fa presente che non si è a conoscenza di casi nei quali vengono frapposti ostacoli ai lavoratori per l'utilizzo dei congedi in questione. Tuttavia, al fine di chiarire le questioni più controverse e di facilitare l'utilizzo dei congedi parentali alla luce della nuova normativa questo Ministero, oltre alla circolare n. 109 sopracitata, ha predisposto la circolare n.43 del 7 luglio 2000, recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo di gestione e puerperio della donna lavoratrice.

Dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Torino è emerso, poi, che effettivamente un lavoratore della ditta Zust Ambrosetti ha presentato, in data 2 maggio 2000, lettera di richiesta di astensione facoltativa per paternità ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, per tre mesi a decorrere dal 22 maggio 2000.

Lo stesso, a seguito dei fatti contestati verbalmente dalla ditta in oggetto, in data 4 maggio 2000, e cioè «fotocopie, senza alcuna preventiva autorizzazione dei suoi responsabili e per fini non noti, di documenti di proprietà aziendale ed in particolare il manuale operativo con gli accordi tariffari tra il corrispondente Dachser e la società, e di aver trattenuto presso la sua postazione documenti aziendali che per prassi, data la riservatezza, sono destinati alla distruzione», ha presentato lettera di dimissioni, non convalidate ai sensi della normativa in vigore presso la direzione provinciale del lavoro.

Poichè dette dimissioni sono state ritirate in data 11 maggio 2000, la ditta Zust Ambrosetti ha contestato, con nota del 18 maggio 2000 i fatti accaduti il giorno 4 maggio, sospendendo, causa la gravità dei fatti, il lavoratore e successivamente, in data 30 maggio 2000, ha proceduto al licenziamento dello stesso senza dar luogo al preavviso.

Il dipendente in oggetto, assistito da un avvocato, ha impugnato il licenziamento avanti la commissione di conciliazione della locale direzione provinciale del lavoro e l'incontro del 12 luglio 2000 si è concluso con la rinuncia all'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore a fronte della corresponsione di una somma a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto di lire 3.000.000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(16 gennaio 2000)

LAURO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i centri per l'impiego della direzione provinciale del lavoro di Napoli sono attualmente «ospitati» in un immobile demaniale, giusto quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1999 pubblicato il 24 novembre 1999;

che in detto immobile converge una tale molteplicità di uffici (e, conseguentemente, di utenze) da rendere assolutamente sottodimensionati ed invivibili gli spazi messi a disposizione dei centri per l'impiego (peraltro già in condizioni di avanzata fatiscenza), ponendo le relative maestranze di ogni livello in condizioni operative impossibili;

considerato quanto disposto nell'articolo 3 comma 1, della legge 28 febbraio del 1987, n. 56 («I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi... *omissis*»);

visto il comma 25, articolo 45 della legge 17 maggio 99, n. 144 (aggiunta all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469) «si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali»;

considerato altresì che il comune di Napoli sembra finora si sia sistematicamente sottratto dall'onere di provvedere a dotare i centri per l'impiego di locali idonei a svolgere correttamente e nelle migliori condizioni la propria attività, contribuendo così a tutti i disagi sostenuti sia dal personale tutto di tali centri, sia dall'utenza, derivanti dalla ormai pluriennale promiscuità dell'ubicazione dei centri medesimi nell'immobile demaniale summenzionato,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo affinché il comune di Napoli provveda con la massima urgenza a provvedere a quanto suesposto, nonché a verificare le cause e le eventuali responsabilità di tale grave inadempienza.

(4-20607)

(3 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto comunicato dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Si premette che a seguito del passaggio alle autonomie locali delle funzioni e dei compiti, in materia di mercato del lavoro, la competenza della gestione dei centri per l'impiego, quali strutture fondamentali per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e per l'erogazione dei servizi di qualità in linea con i moderni processi innovativi, spetta all'ente provincia.

La regione Campania, su richiesta del comune di Napoli, deliberava l'istituzione, in via sperimentale, nella città di Napoli, di cinque centri

per l'impiego. In data 23 giugno 2000 l'ente provincia, ritenendo urgente e necessario provvedere all'allestimento dei suddetti centri, chiedeva l'indicazione al sindaco di Napoli delle cinque sedi destinate ad ospitarli. L'assessore provinciale al lavoro ha inviato, in data 4 luglio 2000, al comune di Napoli, una lettera in cui venivano precisati i requisiti che i locali richiesti dovevano possedere per risultare idonei alle funzioni da svolgere e ai servizi da erogare. Successivamente, in data 8 settembre 2000, tale richiesta è stata rinnovata con una nuova lettera, nella quale oltre a ribadire l'urgenza si sollecitava la consegna di almeno una delle cinque sedi previste, al fine di alloggiarvi il personale operativo nella sede di via Vespucci, dichiarata dall'ufficio tecnico comunale inagibile in alcune sue parti. Tale richiesta è stata ulteriormente sollecitata, sia il 17 novembre che il 21 novembre 2000, senza alcun esito.

Il 23 novembre 2000, infine, la provincia di Napoli, «data la precarietà delle condizioni in cui i dipendenti erano costretti ad operare», disponeva il temporaneo trasferimento di tutti i dipendenti e delle attrezzature strettamente necessarie al proseguimento delle attività istituzionali, dalla sede di via Vespucci a quella di via Petravalle 26, in attesa della definitiva sistemazione della struttura adiacente a piazza San Carlo III.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(16 gennaio 2001)

MARRI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nel corso del consiglio comunale di Laterina (Arezzo) del 29 aprile 1996 il consigliere Gerardo Vettese promuoveva un'interpellanza sulla palestra della scuola di Ponticino;

che in data 21 maggio 1996 il sindaco di quel comune, signor Alessio Ferrabuoi, presentava denuncia penale contro il consigliere Vettese per furto aggravato di una planimetria relativa alla predetta palestra;

che nonostante il consigliere comunale sostenesse che il documento in suo possesso fosse una copia dell'originale il comune di Laterina, con nota 21 maggio 1996, protocollo n. 2867, denunciava i fatti alla stazione dei carabinieri;

che a seguito della segnalazione la procura della Repubblica di Arezzo instaurava procedimento penale n. 3967/96 RGNR a carico del signor Vettese;

che essendo nel frattempo decaduta la legislatura il signor Vettese si candidava a sindaco per la lista «Paese Nuovo»;

che la pendenza giudiziaria non avrebbe inficiato la candidatura; ad influire invece sulla sua eleggibilità sopraggiungeva, in data 17 mag-

gio 1999, la costituzione di parte civile presentata dal sindaco Ferrabuoi;

che il consiglio comunale di Laterina, nella seduta di insediamento e convalida degli eletti tenutasi il giorno 24 giugno 1999, deliberava la sospensione del procedimento di convalida del consigliere Gerardo Vettese, avviando il procedimento di contestazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154;

che il 3 novembre 1999 il tribunale di Arezzo, sede distaccata di Montevarchi, dichiarava la nullità della costituzione di parte civile del comune per difetto di valida procura, escludendo conseguentemente il comune stesso dal processo;

che la dichiarazione di nullità della parte civile faceva venire meno il presupposto giuridico della pendenza della lite tra il comune ed il consigliere Vettese, sul quale era stata fondata la deliberazione di incompatibilità conformemente al parere espresso dai consulenti legali del comune;

che il 24 novembre 1999, esaminati tutti gli atti e sentite le testimonianze, il tribunale assolveva con formula piena il Vettese dalle imputazioni;

che con lettera protocollo n. 9547 del 31 dicembre 1999 il signor Vettese sottoponeva, nuovamente, al consiglio comunale di Laterina, in persona del suo presidente e di tutti i suoi membri, la questione inerente la verifica della insussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere comunale, formalizzata dalla delibera consiliare n. 38 del giorno 8 ottobre 1999;

che, sempre sotto il profilo dell'esame della suddetta questione e tenuto conto di come la richiesta fosse stata già inviata al sindaco di Laterina con precedente missiva del 5 novembre 1999, con il solo effetto di produrre la risposta personale del medesimo, senza che la vicenda fosse sottoposta all'organo consiliare competente, la richiesta veniva portata a conoscenza del prefetto;

che per i motivi elencati si attendeva la convocazione del consiglio comunale per la conseguente delibera di reintegro del signor Vettese nelle funzioni di consigliere;

che ad oggi non risulta essere stato redatto, da parte del consiglio comunale, alcun verbale di reintegro del signor Vettese;

che il sindaco avrebbe motivato tale inadempienza sostenendo che il verbale doveva essere redatto dal consigliere e non dal segretario comunale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il prefetto, investito della vicenda di cui in premessa, abbia adottato i provvedimenti di sua competenza nei confronti del sindaco e del segretario comunale per la mancata redazione del verbale e per i

comportamenti del sindaco e dei consiglieri comunali nei confronti del consigliere Vettese;

in caso affermativo, quali siano.

(4-20861)

(19 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nel presente atto parlamentare, risulta che il tribunale di Arezzo – sezione decentrata Montevarchi, con sentenza n. 276/1999 del 24 novembre-15 dicembre 1999, ha assolto il signor Gerardo Vettese – consigliere comunale di Laterina (Arezzo) – dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Il consigliere Vettese ha prodotto al sindaco del comune di Laterina un'ulteriore istanza di riesame della declaratoria di decadenza da parte del consiglio comunale, invitando lo stesso – in sede di autotutela – a rivalutare la legittimità o meno delle decisioni di dichiarare la esclusione del medesimo per decadenza *ex* articolo 3, comma 1, n. 4, della legge n. 154 del 1981.

Conclusivamente, il consiglio comunale di Laterina, nella seduta del 18 aprile 2000, ha reinserito nella propria carica elettiva il signor Gerardo Vettese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

MIGNONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che notizie di stampa riportano le dichiarazioni dell'amministratore del Calzaturificio del Basento – rilasciate nel corso di un incontro con i sindacati nella sede dell'API di Matera – in base alle quali «lo chiuderà, licenziando le maestranze, se non arriveranno nuove commesse. Ci sono ancora tre mesi di lavoro per ultimare una commessa delle Forze armate per la fornitura di 22.000 paia di scarpe. Successivamente, la direzione è costretta a licenziare»;

che gli operai che potrebbero perdere il posto di lavoro sono 32, cui se ne aggiungerebbero altri 40 del tomaificio Bms di Bernalda;

che per intanto i dipendenti già sono stati in cassa integrazione per 13 settimane per «carezza produttiva»; i sindacati, nel preannunciare iniziative di mobilitazione, non nascondono difficoltà, emergenti anche dall'abolizione della leva militare obbligatoria,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare l'attività produttiva del Calzaturificio del Basento e del suo indotto.

(4-20882)

(24 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, inerente alla società Calzaturificio del Basento srl, per la parte di competenza, si rappresenta quanto comunicato dalla direzione provinciale del lavoro di Matera.

La suddetta società ha la propria sede in Bernalda e produce scarpe per uso militare e civile. Presso la stessa sono occupati 30 operai di cui 28 uomini e 2 donne, più 2 impiegate.

Il 28 gennaio 1999 presso la già citata direzione provinciale del lavoro di Matera è stato raggiunto l'accordo per la collocazione in mobilità di 5 lavoratori, per esubero del livello occupazionale causato dalla grave crisi che attraversava l'azienda. Successivamente, tale accordo è stato disatteso per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, in relazione ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. Infatti, il sindacato ha impugnato il licenziamento dei predetti 5 lavoratori ed il giudice del lavoro ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, per il citato personale. Contro tale provvedimento la società ha prodotto ricorso.

Si deve precisare che 2 lavoratori hanno accettato il licenziamento avvenuto l'uno il 15 marzo 1998 mentre l'altro il 29 gennaio 1999, per riduzione del personale.

Occorre rappresentare che il Calzaturificio del Basento srl ha fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nei seguenti periodi:

nel 1998 per 15 settimane - operai interessati 22;

nel 1999 per 19 settimane - operai interessati 22;

fino al 15 giugno 2000 per 23 settimane - lavoratori interessati 22;

dal 16 al 30 giugno 2000 per 2 settimane - operai interessati 26.

Negli anni 1998, 1999 e fino al mese di ottobre del corrente anno il volume di affari realizzato è stato rispettivamente di lire 4.755 milioni (di cui il 71 per cento di fatturato militare), di lire 4.657 milioni (di cui l'86 per cento di fatturato militare) e di lire 4.038 milioni (di cui il 90 per cento di fatturato militare). Per quanto riguarda il 2000, la società ha fatto presente di non poter garantire la continuazione dell'attività aziendale oltre il mese di febbraio, per la mancanza di ulteriori commisioni.

Per quanto attiene all'ulteriore quesito posto in merito alla situazione produttiva dell'indotto, si rappresenta che la società BMS di Santorsola & C. snc, con sede in Bernalda, costituita nel 1995 da ex dipendenti della società Calzaturificio del Basento srl, occupa attualmente 25 lavoratori di cui 16 donne e 9 uomini. Nel 1997 occupava 14 di-

pendenti, di cui 12 donne e 2 uomini e nel 1999 occupava 27 dipendenti di cui 18 donne e 9 uomini (il 9 maggio 2000 ed il 30 giugno 2000 2 operaie si sono dimesse).

La suindicata società non può ricorrere alla cassa integrazione guadagni in quanto società artigiana. Il volume di affari realizzato per commesse ottenute dal Calzaturificio del Basento è stato di:

lire 359.459.000 nel 1997;

lire 423.767.000 nel 1998;

lire 529.383.000 nel 1999;

lire 324.578.000 fino al mese di novembre 2000.

Da ultimo, si rappresenta che la società BMS di Bernalda dovrebbe insediarsi, nel prossimo mese di settembre, nella zona PAIP di Bernalda per avviare una produzione di scarpe per uso civile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(16 gennaio 2001)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il sindaco di Boscotrecase (Napoli), dottoressa Rosaria Borrelli, svolge la funzioni di dirigente sanitario del distretto n. 84 ASL 5 di Torre Annunziata;

che nell'ambito del distretto rientra il comune di Boscotrecase;

che secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 81 del 1993 e dall'articolo 2 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 e dalla legge n. 570 del 1960, articoli 6 e 12, il sindaco di Boscotrecase si trova nella situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;

che in un'analogha situazione si trovava il sindaco di Nola dichiarato incompatibile e quindi costretto ad optare per una delle due funzioni;

che nel caso del sindaco di Boscotrecase, nonostante fosse stata individuata la condizione di incompatibilità, nessun provvedimento è venuto dagli organi competenti;

che il sindaco Rosaria Borrelli non usufruisce dell'aspettativa pur continuando a percepire l'indennità di sindaco,

si chiede di conoscere i motivi che hanno spinto la prefettura di Napoli a non eccepire l'incompatibilità rilevata nel caso del sindaco di Nola e nello stesso tempo quali siano i tempi e le modalità di un intervento del Ministro in indirizzo, diretto a ristabilire la legalità nel comune di Boscotrecase.

(4-20448)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla situazione di presunta incompatibilità tra la carica di sindaco dell'amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli) e la carica di direttore del distretto sanitario n. 84 dell'ASL NA 5, alla luce di quanto espresso dal Consiglio di Stato con il parere in sede consultiva del 5 aprile 2000, è stato ritenuto che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità recate dalla legge n. 154 del 1981, in relazione agli addetti al servizio sanitario nazionale, non fossero state abrogate, bensì integrate dalla disciplina recata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni in materia di riordino delle strutture sanitarie.

Stante la vigenza delle richiamate disposizioni, il consiglio comunale di Boscotrecase era tenuto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981 ad attivare la procedura amministrativa per la contestazione all'interessato della causa ostativa rilevata.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il regime delle cause ostative al mandato, previsto dalla richiamata normativa per gli addetti al servizio sanitario nazionale, è stato rivisitato dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000. In particolare, il testo unico prevede l'ipotesi di ineleggibilità rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

a) per il direttore generale, sanitario ed amministrativo delle aziende locali ed ospedaliere;

b) per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'ipotesi di incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente od assessore della comunità montana è invece prevista per i soli direttori generali, sanitari ed amministratori delle ASL.

L'impianto normativo tiene conto dell'avvenuta modificazione delle strutture sanitarie ad opera della quale sono scomparsi sia «l'ufficio di direzione» che le figure dei coordinatori della precedente USL, ora sostituiti dagli organi apicali delle ASL individuate dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Il Sottosegretario di stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

PASQUINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il gruppo assicurativo Reale mutua di assicurazioni di Torino ha disposto, nell'ambito di un programma di ristrutturazione aziendale, la fusione per incorporazione delle sue controllate Universo assicu-

razioni spa e Universo vita spa, aventi sede a Bologna, nella Italiana assicurazioni spa con sede a Milano;

considerato che tale ristrutturazione contempla la chiusura della sede di Bologna delle due compagnie;

rilevato che al personale dipendente della sede di Bologna è stato proposto il trasferimento a Milano, presso la sede della Italiana assicurazioni;

rilevato ancora che tale «offerta» pone in essere di fatto il «licenziamento mascherato» di duecentonovanta occupati per la impossibilità di trasferimento a causa di vincoli familiari, delle difficoltà abitative e della forte decurtazione in termini reali delle retribuzioni;

considerato che i «licenziamenti mascherati» colpirebbero principalmente il personale femminile che costituisce più della metà degli occupati,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda convocare la Reale mutua di assicurazioni e le organizzazioni sindacali per esperire una mediazione fra le parti volta al ritiro di tale provvedimento per ottenere altre soluzioni organizzative che, pur nell'ambito delle esigenze di riorganizzazione del gruppo assicurativo Reale mutua, salvaguardino le professionalità dei lavoratori e verifichino le potenzialità offerte dal telelavoro.

(4-19644)

(14 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che in data 12 ottobre 2000 è stato sottoscritto un accordo tra le ditte Società Italiana Assicurazione, Universo Assicurazione, Universo Vita, le organizzazioni sindacali del settore e le rappresentanze sindacali.

Con detto accordo, che scadrà il 31 dicembre 2003, sono state definite le misure a sostegno del mantenimento dell'occupazione dei dipendenti delle due società Universo Assicurazioni spa e Universo Vita spa, messa a rischio a seguito della decisione della proprietà (Reale Mutua di Torino) di incorporare la Compagnia Universo nella Società Italiana Assicurazioni di Milano con previsione di chiusura della sede di Bologna e di trasferimento dei suoi dipendenti presso la sede di Milano.

L'accordo prevede che i trasferimenti siano subordinati alla volontarietà da parte degli interessati e nel contempo sono state individuate una serie di lavorazioni che rimarranno sul territorio di Bologna. Dette lavorazioni, unitamente al ricollocamento di alcuni lavoratori presso altre compagnie, consentiranno ad oltre il 50 per cento dei dipendenti di conservare il posto di lavoro in Bologna.

Inoltre, sono previste una serie di misure a sostegno di coloro che accetteranno il trasferimento a Milano nonché sostegni economici per i lavoratori che optarlo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono previsti incontri con cadenza almeno semestrali al fine di operare una verifica complessiva sull'andamento dell'accordo.

Alla scadenza dell'accordo, inoltre, le parti si sono impegnate a verificare se la situazione si sarà risolta positivamente o se occorrerà sottoscrivere un nuovo accordo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(16 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 9 giugno 2000, intorno alle ore 14,30, il consigliere comunale di Palermo Bartolo Sammartino e il consigliere provinciale Giuseppe D'Appolito, insieme a rappresentanti della lista universitaria «Alleanza etica», hanno fatto irruzione presso la facoltà di lettere e filosofia di Palermo, travestiti da imbianchini, allo scopo di coprire con vernice bianca alcuni murales;

che tale azione violenta, condotta con l'obiettivo di cancellare raffigurazioni impresse sulle pareti della facoltà, ha procurato alcune lesioni ad una ragazza, finita in ospedale e regolarmente refertata;

che i suddetti murales sono stati definiti, dal preside della facoltà, professor Giovanni Ruffino, documenti di rilevanza storica e rappresentavano un pezzo importantissimo della storia e dell'identità della stessa facoltà;

considerato:

che è assolutamente deprecabile che rappresentanti istituzionali possano compiere atti di questa natura;

che la legge n. 142 del 1990, articolo 40, estesa a tutti gli amministratori degli enti locali, nelle cause di rimozione dei consiglieri ri-comprende i gravi motivi di ordine pubblico;

che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato il venir meno di un comportamento fondato su valori essenziali per la convivenza organizzata e il rendersi soggetti protagonisti di situazioni suscettibili di pregiudicare l'ordinato svolgersi dei rapporti interni della comunità locale e di turbare la quiete e la sicurezza pubblica sono tutte cause per una eventuale rimozione dei consiglieri,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, accertati i fatti e la sussistenza delle condizioni, avviare le necessarie misure allo scopo di rimuovere dalla carica il consigliere del comune di Palermo Bartolo Sammartino e il consigliere della provincia di Palermo Giuseppe D'Appolito.

(4-19608)

(13 giugno 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, in data 9 giugno 2000 alcuni rappresentanti di Alleanza nazionale e del movimento studentesco Alleanza etica nel comune di Palermo si introducevano all'interno della palazzina che ospita la facoltà di lettere e filosofia del locale ateneo e con pennelli e vernice bianca cancellavano alcuni «murales», recanti simboli e disegni apposti negli anni passati dagli studenti di sinistra.

In particolare, venivano cancellati alcuni simboli di falce e martello e un disegno raffigurante Carlo Marx.

Tale azione creava disagio negli ambienti studenteschi maggiormente impegnati politicamente, i quali sostenevano che i «murales» cancellati rappresentavano un «pezzo di storia della facoltà di lettere».

Gli stessi studenti, nella circostanza, preannunziavano la presentazione di un esposto denuncia.

A tale riguardo la questura di Palermo, in data 10 giugno 2000, segnalava gli episodi in argomento alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che numerosi organi di stampa hanno riferito sul comportamento «anomalo» del sindaco di Chieti, esponente di estrema destra, mussoliniano per definizione;

che il suddetto sindaco usa frequentemente esibirsi in esternazioni e comportamenti volgari ed infamanti, in particolare contro ebrei, omosessuali, extracomunitari ed handicappati, categorie alle quali riserva gli epiteti più offensivi;

che una buona parte della popolazione di Chieti è ormai esasperata da tali comportamenti che compromettono la credibilità di tutta la cittadinanza;

che la stessa Curia Arcivescovile si dichiara non più in grado di tollerare gli attacchi e le angherie messe in atto contro la Chiesa e contro gli ecclesiastici;

considerato:

che la procura di Milano ha già ricevuto un esposto contro il sindaco di Chieti per «affermazioni ingiuriose, istigazione al razzismo e alla discriminazione sessuale»;

che i consiglieri comunali dell'opposizione hanno chiesto al prefetto di Chieti di avviare la procedura presso il Quirinale per la rimozione del sindaco dalle sue funzioni per «indignità, per le offese ai gay, handicappati, ebrei ed infine per aver fatto di Chieti lo zimbello d'Italia»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravveda una manifesta incompatibilità del sindaco di Chieti a ricoprire la carica istituzionale di sindaco della Repubblica, a fronte di comportamenti così estranei al più elementare senso di democrazia e di convivenza civile;

se non esistano i presupposti per un provvedimento di interdizione dalle funzioni amministrative e sindacali.

(4-20290)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che il geometra Nicola Cucullo, nato a Chieti il 16 settembre 1930, è stato eletto sindaco del comune di Chieti nelle consultazioni elettorali del 7 dicembre 1993, 16 novembre 1997 e da ultimo nel turno di ballottaggio del 30 aprile 2000. Per quest'ultima elezione si informa che la stessa è stata confermata dal tribunale di Chieti con sentenza di reiezione del ricorso presentato dai partiti di minoranza, i quali avevano addotto una presunta ineleggibilità del sindaco.

Risulta, inoltre, agli atti della prefettura richiesta in data 7 giugno 1999 di alcuni consiglieri di minoranza del comune capoluogo, al prefetto *pro-tempore* di Chieti, per un incontro al fine di «sollecitare attività di controllo sul funzionamento del consiglio comunale per ripetute e sistematiche violazioni di legge e regolamento». Alla stessa il prefetto in data 8 successivo rispose con la richiesta di precisazione sulle denunciate violazioni di legge e di regolamento.

Il tribunale di Chieti, adito *ex* articolo 9-*bis* del testo unico n. 570 del 1960, con sentenza del 20 luglio 2000, ha rigettato il ricorso avverso l'elezione del sindaco di Chieti, dichiarando il predetto sindaco eleggibile alla carica.

La situazione è, comunque, attentamente seguita, nello spirito di collaborazione esistente tra gli organi competenti, al fine di garantire la corretta funzionalità degli apparati ed il rispetto da parte di tutti delle fondamentali regole di convivenza civile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)

SALVATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

i centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione previsti dalla legge n. 40 del 1998 hanno per la prima volta nella tradizione giuridica italiana introdotto il principio in base al quale una persona possa vedersi limitata la libertà personale in applicazione di una misura amministrativa e non di una condanna penale;

sino ad oggi i centri di detenzione si sono trasformati inevitabilmente in spazi dove si sono riprodotti continuamente episodi di autolesionismo, tentativi di suicidio, violenze tra internati e sugli internati, oltre che maltrattamenti di vario tipo;

tra la fine del 1999 e gli inizi del 2000 il succedersi di alcune tragedie, rivolte e mobilitazioni del mondo dell'associazionismo ha riaperto il dibattito sulla opportunità della loro istituzione;

il Governo, pur confermando la loro insostituibilità, si è impegnato alla chiusura di quelli più a rischio sotto il profilo dei diritti garantiti ed alla regolamentazione umanitaria dei rimanenti;

gli stranieri in attesa di espulsione ristretti nei centri non sono di solito informati circa i loro diritti, la durata del periodo di permanenza forzata e soprattutto circa la possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti di espulsione entro cinque giorni dal loro internamento;

a differenza delle carceri non vi sono state per lungo tempo regole certe all'interno dei centri e sono risultati privi di operatori qualificati, di un'assistenza sanitaria e psicologica adeguata; non sono state date informazioni agli stranieri sui loro diritti, né vi è stata per loro sinora possibilità di vedere assicurato il diritto di difesa e di incontrare i propri familiari o amici;

il regolamento dei centri di recente approvato non risolve la questione riguardante la inopportunità della realizzazione di nuove strutture detentive amministrative;

nel corso di tutto il 1999 8.847 stranieri sono stati complessivamente trattenuti nei centri. Il 56 per cento di questi è rimasto ugualmente in Italia al termine del periodo massimo di detenzione;

nei mesi scorsi il centro di Trieste e quello di Milano sono stati definitivamente chiusi con decisione ministeriale a seguito di accertate condizioni di vita inaccettabili;

il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ha più volte sottolineato il pericolo che forme di detenzione non regolamentate e non conseguenti alla commissione di reato configurino ipotesi di trattamento inumano;

nell'ultimo rapporto del CPT riguardante l'Italia è stata ad esempio evidenziata la drammatica situazione presente nei centri di detenzione per immigrati in attesa di espulsione negli aeroporti ove non erano garantiti neanche i materassi ed i due pasti quotidiani, se non per il buon cuore di alcune compagnie aeree;

la presenza dei centri rischia di ridurre gli spazi ed i fondi per l'accoglienza a favore di immigrati e profughi;

in Toscana vi sarebbe l'intenzione del prefetto di istituire un nuovo centro di permanenza temporanea per stranieri, nonostante sia diffusa nella regione una tradizione di accoglienza e solidarietà;

già diverse amministrazioni comunali, per ultima Sesto Fiorentino, si sono opposte alla ubicazione del centro nel loro territorio;

gli assessori della regione Toscana alla cultura ed alle politiche sociali hanno invece da tempo espresso il loro dissenso, al pari di alcu-

ne forze politiche della maggioranza di governo regionale, di parte del mondo sindacale e delle associazioni laiche e cattoliche che si occupano di solidarietà, immigrazione ed anti-razzismo,

si chiede di sapere:

quali siano le aree ove si intendono realizzare nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza;

se non si ritenga che la decisione di istituire un nuovo centro di detenzione per stranieri in Toscana, fra l'altro contro la volontà delle associazioni, del sindacato e di parte delle forze politiche, sia contraria ad una logica di integrazione culturale fra popoli e di mutua solidarietà.

(4-20655)

(5 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si fa preliminarmente presente che l'individuazione e l'attivazione dei centri di permanenza temporanea e assistenza rispondono ad un preciso obbligo di adempimento del dettato normativo.

Tali centri si sono dimostrati particolarmente utili, anche in confronto con la precedente normativa, nel dare efficacia ai provvedimenti di restituzione al paese di origine degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Per quanto attiene alla recente direttiva ministeriale sulle modalità di trattenimento nei centri medesimi in data 30 agosto 2000, si fa presente la necessità di idonei tempi tecnici per adeguare sia le strutture che gli interventi di accoglienza alle nuove indicazioni.

Si comunica poi che sono in corso di allestimento tre centri rispettivamente nelle province di Bologna, ove sono già incorso i lavori, e in quelle di Trapani e Bari, ove si è in attesa del definitivo progetto esecutivo. Per ciò che riguarda in particolare l'istituzione di un centro di permanenza temporanea in Toscana, si fa presente come l'esigenza di tale struttura sia particolarmente avvertita da questa amministrazione al fine di poter dare efficacia al contrasto dell'immigrazione irregolare in detta regione.

In proposito si precisa che le visite effettuate a Firenze nel mese di febbraio 2000 dall'allora sottosegretario Maritati e, più recentemente, dal Direttore generale dei servizi civili e dai suoi collaboratori sono state precedute o accompagnate da contatti con il presidente della regione e con vari rappresentanti degli enti locali, che hanno sempre concordato sulla necessità di istituire un centro di trattenimento nella regione e ribadito più volte il loro impegno per una fattiva collaborazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DI NARDO

(19 gennaio 2001)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che in data 19 ottobre 1999 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, relativo al «regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che tale decreto prevede l'applicazione di uno sconto al costo dei combustibili da riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica F, o nei paesi che, privi di impianti di metanizzazione, siano compresi nella zona climatica E;

che il decreto del Presidente della Repubblica individua circa 30 comuni della provincia di Biella, gran parte dei quali piccoli e inseriti nella zona «montana» del territorio della provincia, che rientrano nei benefici della legge;

che tale decreto circoscrive l'applicazione degli sconti al solo gas liquefatto distribuito attraverso una rete di servizio, con esclusione delle abitazioni non connesse alla rete distributiva e dotate di riscaldamento autonomo a GPL;

che non possono quindi usufruire degli sconti tutti gli abitanti di frazioni le cui case siano prive di collegamenti alla rete per ragioni quali la distanza dal centro abitato o la mancanza di una rete di distribuzione;

che rimangono inoltre escluse dai benefici alcune frazioni del comune di Biella, quali Favaro ed Oropa, pur comprese nelle zone climatiche E e F,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere una modifica del regolamento in questione, al fine di consentire parità di accesso agli sconti per tutti i residenti nei comuni compresi nelle zone climatiche E e F.

(4-18003)

(2 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Si richiama in via preliminare l'attenzione dell'onorevole interrogante sul fatto che l'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999 (collegato alla finanziaria 2000) ha modificato la normativa di riferimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999, ampliando il campo di applicazione dei benefici economici (riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto per uso riscaldamento) previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1999.

Le modifiche apportate concernono sia i riferimenti soggettivi della norma originaria sia i termini oggettivi. In particolare sono ammessi alle agevolazioni anche i consumi effettuati dai consumatori residenti nelle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati di fascia climatica. E, nonchè i consumi di gpl derivante da serbatoi fissi (anche unifamiliari) e, con riferimento alla sola Sardegna ed isole minori, i consumi di gpl derivanti da bombole.

Dette modifiche rispondono alle esigenze di assicurare una maggiore aderenza della norma al suo spirito originario e di ricomprendere tutte le possibili modalità di uso dei combustibili agevolati (gpl in bombole e in serbatoi fissi), eliminando possibili discriminazioni tra consumatori appartenenti ad aree climatiche e geografiche omogenee.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(17 gennaio 2001)

SERENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le aziende subfornitrici sopra i 15 dipendenti versano i contributi all'INPS per la cassa integrazione guadagni straordinaria senza avere la possibilità di usufruire di questo istituto nel momento di difficoltà;

che questa situazione riguarda la gran parte delle aziende artigiane contoterziste del Veneto, soprattutto dei settori del tessile e dell'abbigliamento;

che, qualora l'azienda artigiana dovesse necessitare della cassa integrazione guadagni straordinaria, questa dovrebbe essere richiesta dall'azienda per la quale la prima lavora;

che questa risulta essere quindi una condizione irragionevole se si considera che tale richiesta da parte del committente è preceduta di norma dalla riduzione delle commesse,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per cambiare la disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria per favorirne l'accesso in modo più semplice per le aziende artigiane, ovvero se non si intenda abolire tali contributi in favore di un maggior reddito per i lavoratori.

(4-19710)

(20 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione delle aziende artigiane con più di 15 dipendenti che pur versando il contributo per la Cassa integrazione guadagni

straordinaria non possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

L'attuale normativa ed in particolare l'articolo 12, comma 2, della legge n. 223 del 1991, pur estendendo a dette imprese artigiane i benefici previsti per le imprese industriali ed altre, richiede alle stesse un ulteriore requisito.

Infatti per le imprese subfornitrici la sospensione di attività, che determina la richiesta di intervento, deve derivare dallo stato di crisi, con conseguente ammissione al trattamento di integrazione salariale, dell'impresa industriale o commerciale da cui strutturalmente dipendono.

In sostanza dovrà essere comprovato lo stato di crisi dell'azienda committente ed inoltre l'azienda artigiana subfornitrice dovrà dimostrare che il proprio fatturato, nel biennio precedente la richiesta di intervento di integrazione salariale, sia dipeso per oltre il 50 per cento dalle commesse richieste da tale unica azienda committente.

Va evidenziato inoltre che dell'intervento straordinario, nel caso di impresa artigiana satellite, possono beneficiare i soli lavoratori sospesi totalmente dall'attività lavorativa e non quelli lavoratori ad orario ridotto.

Si fa presente, infine, che l'ammissione al trattamento straordinario è di specifica competenza di questo Ministero, mentre all'Istituto è affidata la sola gestione amministrativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(16 gennaio 2001)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*

– Premesso:

che le vicende della Mivar di Abbiategrasso (Milano) occupano, da settimane, le pagine della stampa ed i mezzi di informazione radio-televisiva con toni che stanno facendo precipitare, sempre più, la rottura del dialogo civile verso il punto di non ritorno, con le intuibili conseguenze per il mondo del lavoro e della produzione locale;

che a tutt'oggi è venuto a mancare un ruolo delle istituzioni volto a comprendere le ragioni del conflitto emerso all'interno della fabbrica, sfociato in una pronuncia giudiziaria che, se pur attenta al merito delle richieste, non ha saputo contemperare le pretese con le attese non solo della parte datoriale ma dell'intera comunità abbiatese che da tempo ha nobile titolo partecipativo (di lavoro e di interesse) per fregiarsi di tale realtà produttiva come fiore all'occhiello di una delle più collaudate prove di capacità imprenditoriale locale;

che la stampa coloristica, le prefiche al servizio dei sindacati e le stesse organizzazioni sindacali non hanno esitato a pescare, dal ciarpame sessantottino, metodi (processi assembleari) ed aggettivazioni (nazi-fasciste) che hanno finito col produrre, in loro danno, l'eterogenesi dei fini mirati;

constatato:

che è indispensabile una urgente azione dei vertici istituzionali aditi, al fine di ricondurre, nell'alveo di serene ed oggettive valutazioni, l'intera vicenda e di ricercare soluzioni mediate, oltre che dal buon senso, dalla responsabile presa d'atto di colpe che non sono state solo e soltanto di parte datoriale (e neppure nella maggior parte dei casi) ma che sono chiaramente leggibili nell'abbandono e nella solitudine che la imprenditorialità italiana di provincia (la Mivar prima tra queste) ha vissuto e vive in una impari lotta di approvvigionamento di materie prime e di mercato che ripropone (sia pure senza la suggestione iconografica di Davide e Golia) tensioni, volontà, fatica, speranze e, forse, utopie, che da sempre sono state il lievito degli imprenditori italiani più capaci (Carlo Vichi tra questi);

che la evocazione teorica ed accorata dei «diritti» costituzionalmente garantiti può essere limitata da una lettura «interessata» che trascuri il sinallagma dei «doveri» (dei cittadini-lavoratori e dello Stato) senza il quale, dalla Suprema Carta, residua solo lo scarto di una «democrazia quantitativa» (la cui regola, non di rado subita, è che «dieci asini possono governare nove dottori», per il semplice dato di una unità numerica in più);

che il richiamo agli impegni assunti dalla Mivar (sviluppo e occupazione) non è (né mai poteva essere inteso) il frutto di decisioni personali da onorare, ma la risultante di concorrenti fattori che assicurino lo sbocco produttivo sul mercato e non l'intasamento di magazzini e l'accumulo di perdite;

sottolineato:

che il ruolo moderno riservato dalla legge agli amministratori locali veste i loro compiti e le loro responsabilità con aspetti di managerialità, ormai ineludibili se non si vuole offrire, al proprio elettorato, lo spettacolo poco edificante di assenza di volontà risolutiva, di incapacità o, peggio ancora, di strumentalizzazione politica (con l'ormai collaudatissimo «antifascismo» rispolverato all'intorno di un provvidenziale – per gli ignoranti – 25 aprile);

che i TV color nel magazzino della Mivar in data 1° maggio 2000 sono oltre 100.000 (incluse le giacenze nei depositi);

che gli elementi scatenanti la crisi rivengono dai costi di produzione dei componenti (totalmente importati e pagati in dollari o yen, ovvero in divise che si sono apprezzate nei confronti dell'euro);

che le vendite sono in calo interno marcato, sullo sfondo di un mercato stabilizzato su 2,8-3,0 milioni di apparecchi e nel quale la concorrenza asiatica guadagna posizione (la quota di mercato della Mivar è del 35 per cento, con 970.000 pezzi prodotti nel 1999);

che, sempre nel 1999, il fatturato della Mivar è sceso a 290 miliardi, contro i 325 del 1998, a causa della necessità di abbassare i listini per reggere l'offensiva dei produttori asiatici, offensiva che, nel contempo, ha eliminato la stragrande maggioranza dei produttori italiani, costringendoli ad abbandonare il campo; nelle scorse settimane anche la Formenti di Concorezzo ha, infatti, chiesto la cassa integrazione per sopperire alle difficoltà che non da meno avevano indotto anche la Philips ad abbandonare l'impianto di Monza con migliaia di dipendenti per trasferirlo in Polonia;

che la crisi italiana è figlia della miopia di chi non ha mai favorito il consolidamento di un'industria nazionale di componenti, delegando all'estero questa funzione vitale;

che, nel passato, i Governi, attraverso il REL, hanno elargito fondi non mirati a potenziare la ricerca ed a contenere il costo del lavoro, con il risultato che il maggiore produttore di TV color è oggi la Turchia, seguita dalla Spagna e dalle nazioni dell'ex blocco sovietico;

che, nell'attuale situazione, un modo per evitare le delocalizzazioni potrebbe essere quello di rottamare gli apparecchi più vecchi concedendo un *bonus* atto a sostenere la domanda;

che, qualora entrasse in crisi irreversibile la Mivar, il mercato italiano sarebbe interamente consegnato in mani straniere (Carlo Vichi, negli ultimi giorni, è stato in Slovacchia per visitare alcuni impianti che si sono candidati a produrre per Mivar a costi inferiori del 20 per cento, grazie a salari annui di 8 milioni di lire, contro i nostri 51 milioni),

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per evitare, oltre a questo ulteriore caso di delocalizzazione produttiva, il danno aggravante per l'economia nazionale (ed, in particolare, abbiatese) e l'attuale stato occupazionale (sin qui già troppo aggredito nella sua condizione di abbandono agli eventi).

(4-20628)

(3 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le condizioni della società MIVAR, nel momento in cui il Governo decise di intervenire in favore del settore della componentistica elettronica con la legge n. 46 del 1982 attraverso il braccio operativo REL, erano talmente rassicuranti che nessuna risorsa venne nè chiesta nè erogata.

Successivamente, anche a causa del progressivo deterioramento della situazione del mercato italiano per effetto di una massiccia quanto anomala concorrenza di paesi terzi, le condizioni operative per la società si sono parallelamente proiettate verso situazioni di difficoltà, sempre più evidenti.

Dette condizioni di obiettivo deterioramento di un'impresa privata, scaturenti da fattori che difficilmente l'intervento pubblico riesce a mo-

dificare, rendono ancora più difficili le azioni da intraprendere anche in considerazione che quasi tutte le imprese della componentistica elettronica italiana sono ormai uscite dal mercato.

Nonostante tali pessimistiche previsioni è certamente possibile che per tutti gli aspetti di conflittualità interna tra forze imprenditoriali e organizzazioni sindacali si possa pervenire, su richiesta, al dibattito delle problematiche emerse in una sede istituzionale da convocare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(17 gennaio 2001)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato, in data 15 settembre 2000, la notizia che la società Maurizio Costanzo Comunicazioni collabora con la polizia per l'organizzazione della cosiddetta «Polizia di prossimità»: siti Web, uffici per le relazioni con il pubblico, servizi di assistenza per le fasce deboli al fine di renderla sempre più vicina ai cittadini;

detta società si occuperà della formazione del personale che sarà destinato ai nuovi servizi,

l'interrogante chiede di conoscere ogni utile chiarimento sulla «lezione» attribuita a Maurizio Costanzo.

(4-20862)

(19 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In risposta ai contatti intrapresi con la società «Maurizio Costanzo Comunicazioni» per l'organizzazione della «polizia di prossimità», cui fa riferimento l'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di alimentare uno stretto e permanente rapporto di fiducia e collaborazione tra gli operatori di polizia e la collettività, ha da tempo avviato una serie di interventi volti a favorire i processi di comunicazione e interazione con i cittadini, a snellire e velocizzare le procedure amministrative, a semplificare le modalità di fruizione dei servizi e ad agevolare l'accesso alle informazioni.

Tra le iniziative assunte particolare rilievo riveste l'istituzione, presso ciascuna questura, di un ufficio per le relazioni con il pubblico, diretto da un funzionario con l'incarico di «portavoce» e «capo ufficio stampa», nonché la creazione di siti «web» interattivi, in grado di fornire consigli e notizie utili sulle tematiche della sicurezza, di offrire informazioni attinenti al disbrigo delle pratiche e consentire il prelievo della relativa modulistica.

In tale quadro si collocano altre iniziative, sinteticamente riassunte nella formula «polizia di prossimità», secondo un modello già in fase di sperimentazione in altri paesi europei, quali la ricezione delle denunce a domicilio per gli anziani e i disabili, il progetto «Parchi sicuri», la «volante di quartiere» e il «poliziotto di quartiere».

Nella consapevolezza che un'efficace attuazione del predetto modello non può prescindere da una specifica preparazione professionale del personale della polizia di Stato, sono stati programmati appositi cicli di seminari formativi che, in una prospettiva di proficua interazione tra «management» pubblico e privato, si è ritenuto di affidare ad una società con qualificata e vasta esperienza nel settore della comunicazione.

Pertanto, previo esperimento di un'ampia indagine di mercato, è stata contattata la società «Maurizio Costanzo Comunicazioni», con la quale sono in stato di avanzata definizione le procedure amministrativo-contabili per la disciplina del rapporto di collaborazione.

Tale rapporto di collaborazione è finalizzato a realizzare un percorso formativo, di carattere teorico-pratico, in grado di fornire ai funzionari della polizia di Stato, designati quali «portavoce-capi uffici stampa» delle questure, gli strumenti professionali occorrenti per una proficua gestione della comunicazione istituzionale nelle situazioni e nei contesti più diversi.

Il Ministro dell'interno

BIANCO

(22 gennaio 2001)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Federazione nazionale della moda di Confartigianato e la Federmoda di CNA apprendono dal Ministero dell'industria che nella legge finanziaria non ci sarebbe praticamente traccia degli stanziamenti previsti e promessi per il settore tessile-abbigliamento-calzature; si tratterebbe del secondo anno in cui questi fondi vengono prima promessi e poi scompaiono;

che le associazioni di moda del mondo dell'artigianato esprimono, rispetto a questa vicenda, tutto il loro rammarico ed il loro sconcerto ed indirizzano una vibrata nota di protesta, denunciando e stigmatizzando il venire meno del Governo agli impegni assunti a più riprese al fine di sostenere il settore che attraversa una gravissima crisi e rischia nei prossimi mesi di vedere la chiusura di migliaia di piccole imprese e laboratori, in particolar modo conto-terzi;

che questi impegni erano stati espressamente formalizzati nell'ambito dell'Osservatorio per il sistema moda istituito presso il Ministero dell'industria a seguito di un lungo e puntuale lavoro di approfondimento realizzato nel corso degli ultimi 18 mesi dalle parti sociali all'interno della segreteria tecnica dello stesso Osservatorio;

che gli stanziamenti promessi ammontavano a circa 200 miliardi per tre anni per misure di incentivazione all'ammodernamento degli impianti del settore, 30 miliardi all'anno per la realizzazione di un sistema di «quick response» e 20 miliardi l'anno per il finanziamento di campagne di promozione e sensibilizzazione del «made in Italy» e dei marchi che valorizzano le produzioni realizzate integralmente in Italia, oltre che per studi ed analisi sull'andamento del comparto,

l'interrogante chiede di sapere:

se le considerazioni succitate possano essere prese nella dovuta considerazione nel prosieguo della discussione sulla legge finanziaria o comunque al più presto in un disegno di legge;

se il Governo intenda rispettare gli impegni presi per il rafforzamento e lo sviluppo del settore tessile-abbigliamento-calzature italiano, con particolare riguardo al mondo dell'impresa artigiana e della piccola impresa.

(4-17177)

(12 novembre 1999)

RISPOSTA. – Lo scorso anno, in occasione delle richieste da avanzare per la predisposizione della legge finanziaria 2000 e dei collegati 2000-2002, il Ministero dell'industria aveva proposto l'appostazione nello schema della legge medesima, alla tabella B, di 200 miliardi annui per il triennio destinati all'ammodernamento degli impianti del settore tessile-abbigliamento-calzature, nonchè di 30 miliardi annui per la realizzazione di un collegamento telematico a favore delle imprese operanti nell'ambito della filiera produttiva e della distribuzione (Quick-Response).

Era stata, altresì, proposta l'appostazione nella tabella A di 20 miliardi per la realizzazione di studi di fattibilità e di progetti pilota, o di altre iniziative di rilievo individuate dall'Osservatorio ed interessanti i settori produttivi o altre iniziative volte al monitoraggio della situazione economico-produttiva ed occupazionale delle imprese ed allo sviluppo della loro competitività.

Di tali richieste era stata data notizia nel corso della riunione della segreteria tecnica dell'Osservatorio del 27 settembre 1999, con la precisazione, peraltro, che le stesse, unitamente alle richieste al pari formulate dalle altre amministrazioni, erano soggette alla valutazione complessiva e collegiale del Governo, sia in ordine alla compatibilità con le grandezze macroeconomiche del bilancio dello Stato, sia in ordine alle priorità nell'allocazione delle risorse disponibili tra i molteplici obiettivi segnalati.

In relazione a tali proposte si precisa che nella legge finanziaria 2000 non è stata accolta la richiesta di stanziamenti autonomi per l'ammodernamento degli impianti in quanto, è stato ritenuto più opportuno convogliare le risorse disponibili sugli strumenti generali di incentivazione ai quali, peraltro, possono accedere, ed accedono, anche le imprese

del tessile-abbigliamento-calzature per i programmi di ammodernamento delle loro strutture industriali.

In tale scelta hanno avuto un peso determinante le perplessità riconducibili alle preoccupazioni relative al carattere settoriale delle iniziative ed alla possibile incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Per quanto riguarda, invece, l'appostazione nella legge finanziaria 2000 dei 90 miliardi richiesti dal Ministero dell'industria per il triennio 2000-2002 per lo sviluppo del collegamento telematico tra le imprese della filiera da un lato e la grande distribuzione dall'altro, si fa presente che in conseguenza dei ritardi acquisiti in sede parlamentare nell'*iter* di approvazione della legge medesima, si è convenuto, da parte del Governo, di varare un disegno di legge destinato a dare rapida attuazione alle iniziative per il commercio elettronico e per il collegamento informatico.

Tale provvedimento, già approvato dal Senato nel settembre scorso, è, attualmente, all'esame della Camera dei deputati.

Per quanto attiene al supporto all'attività dell'Osservatorio, si ritiene opportuno far presente che il Ministero dell'industria, nell'ambito della legge n. 140 del 1999, articolo 3, ha assegnato, su una disponibilità di 6 miliardi, circa un miliardo e 100 milioni all'avvio ed alla conseguente realizzazione degli studi di fattibilità sia per il progetto di partenariato tra distretti industriali, sia per il collegamento telematico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(17 gennaio 2001)

TURINI, MANTICA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che gli interroganti sono venuti a conoscenza che il piano d'impresa dell'Enel per gli anni 1998-2004 prevede un drastico ridimensionamento del settore della ricerca geotermica;

che è in particolare prevista una riduzione degli equipaggi per le perforazioni e che «il personale in esubero potrà essere riutilizzato principalmente nelle officine»;

che anche la provincia di Grosseto è interessata fortemente da tale problematica, tenuto conto che sul monte Amiata è situato il più importante giacimento geotermico italiano;

che l'energia geotermica, considerata energia «pulita», potrebbe fungere anche da attrazione turistica per le sue spettacolari peculiarità, garantendo anche possibili livelli occupazionali nei comuni limitrofi agli impianti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda frenare il processo di dismissione della geotermia già in atto, che disperderebbe di fatto un vero e proprio patrimonio di professionalità che ha portato l'Italia, in questo campo, a livelli di oggettiva eccellenza;

se intenda farsi carico di iniziative appropriate, atte ad accelerare le procedure autorizzative per i progetti geotermici dell'Enel.

(4-12479)

(24 settembre 1998)

RISPOSTA. – Per quanto attiene alla preoccupazione circa l'eventuale ridimensionamento da parte dell'Enel del settore della ricerca geotermica risulta invece che l'Enel, tramite la recente costituzione della nuova società denominata Erga, ha in progetto di incentrare quanto più possibile la propria attività sull'utilizzazione delle risorse tecniche, impiantistiche e la valutazione di fonti geotermiche.

L'Enel prevede di portare a termine un piano di sviluppo a medio termine (entro il 2002) basato sul miglioramento degli impianti geotermici esistenti a fronte della cui realizzazione si otterrebbe un incremento di potenza installata pari a circa il 27 per cento, passando dai 560 MW di oggi ai 710 MW del 2002.

Si precisa quindi che la società Enel, allo stato attuale, sta proseguendo nella propria attività di sfruttamento di risorse geotermiche, secondo i programmi di lavoro approvati da questo Ministero nell'ambito dei titoli minerari conferiti alla stessa società.

Risultano pertanto confermati i piani della società Enel che peraltro, secondo quanto fatto presente dalla stessa, interpellata in merito, non prevede alcuna riduzione del personale addetto alle attività prettamente minerarie, ma l'assunzione di personale specializzato e la realizzazione delle attività di tipo officina per il tramite di commesse interne o esterne.

Stante quanto sopra, si precisa che non occorre adottare alcun provvedimento atto a frenare il processo di dismissione della geotermia, che invece rappresenta, allo stato attuale, per la società Enel, un obiettivo di preminente interesse sia dal punto di vista della ricerca che dello sfruttamento e che, presso il Ministero dell'industria le procedure autorizzative dei progetti geotermici sono perfettamente in linea con i tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

Circa la possibilità di utilizzare l'attività geotermica come «attrattiva turistica», come suggerito nell'interrogazione parlamentare in oggetto, è doveroso far presente che la coltivazione delle risorse geotermiche comporta un impatto ambientale che richiede attenta valutazione, in termini soprattutto di emissioni in atmosfera, e che per tale motivo si ri-

scontra frequentemente un atteggiamento negativo nei suoi confronti da parte degli enti locali e delle popolazioni coinvolte.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(22 gennaio 2001)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in data 13 gennaio 1997 il consigliere comunale di Ladispoli Gionangeli Sebastì, unitamente all'assessore Massimo Sinatti ed altre persone tra loro legate da vincoli di parentela o amicizia, (tra queste, successivamente, anche il consigliere comunale Luciana Sozio, moglie dell'assessore Sinatti), acquistavano da una società fallita, la SDB Immobiliare, delle quote in comproprietà dell'immobile sito in Ladispoli - via Aurelia chilometro 40,400 - per un valore di 200.000.000 di lire;

che in data 21 febbraio 1995 l'Associazione culturale Snaporaz, di cui facevano parte gli stessi acquirenti di cui sopra, aveva presentato un'istanza di sanatoria per lo stesso immobile, istanza accolta dal comune di Ladispoli in data 15 maggio 1997 a seguito di accertamenti sulla titolarità e perizie a vario titolo effettuate;

che il comune di Ladispoli, con determinazione n. 35 del 31 agosto 1999 e a mezzo di avviso pubblico, avviava il procedimento per l'individuazione di un immobile in locazione da destinare al «Centro Arte e Cultura» per lo svolgimento delle iniziative culturali programmate dalla stessa amministrazione;

che nel medesimo atto veniva nominata apposita commissione per la valutazione delle offerte;

che l'avviso pubblico conteneva ben precise peculiarità alle quali, curiosamente, l'immobile di via Aurelia sembrava perfettamente rispondere;

che il termine utile per la presentazione di offerte veniva prorogato al 29 settembre 1999 mentre la commissione prendeva visione delle tre offerte pervenute in data 12 novembre 1999, ossia ad oltre un mese dal termine ultimo, e, validando solo due delle tre offerte, una delle quali relativa all'immobile di via Aurelia chilometro 40,400, rimetteva le ulteriori verifiche e valutazioni di congruità all'area tecnica;

che nel frattempo, il 9 novembre 1999, proprio tre giorni prima che la commissione si riunisse, i consiglieri comunali Gionangeli Sebastì e Luciana Sozio, unitamente all'assessore Massimo Sinatti, cedevano le proprie quote di proprietà, pari al 50 per cento del valore dell'immobile, ad una terza persona già facente parte della cordata che aveva acquistato l'immobile in prima battuta;

che, acquisita la relazione tecnica, (ove, pur dichiarandosi la conformità dell'immobile di via Aurelia chilometro 40,400 alle norme urba-

nistiche, venivano effettuati una serie di rilievi di fondamentale importanza) la commissione, prontamente, si riuniva deliberando in favore di tale immobile e rimettendo gli atti all'amministrazione comunale per le valutazioni di propria competenza;

che la relazione tecnica, oltre ad evidenziare una serie di carenze di non poco momento attesa la destinazione d'uso dell'immobile (assenza di idonei servizi igienici, di finestre al piano terreno, inaccessibilità per i disabili), stimava un canone di locazione annuo quantificato in 45.000.000 di lire per l'edificio e in 7.500.000 di lire per «gli arredi e le attrezzature ivi esistenti»;

che, a questo punto, il provvedimento amministrativo si trasformava in una sorta di trattativa privata gestita in prima persona dal responsabile dell'area VI il quale sembrava occuparsi, in via prioritaria, di colmare il divario tra il canone proposto dagli offerenti (110.000.000 di lire annue) e quello stimato dai tecnici del comune (complessivamente 52.500.000 di lire) per giungere ad una rapida conclusione dell'affare;

che in forza di una seconda valutazione conseguente non tanto strumentale quanto forzato distinguo tra gli «arredi e attrezzature» citati nella originaria relazione tecnica ed alcuni «apparati tecnologici» stranamente sfuggiti all'attenzione dei periti e, quindi, non contemplati nella precedente stima (ingegnoso frutto di una solerte e oscura consultazione tra l'Amministrazione comunale di Ladispoli, il responsabile d'area e i proprietari dell'immobile di via Aurelia), si giunge alla sospirata stipula del contratto di locazione che viene questa volta quantificato in 80.000.000 di lire annue,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda avviare per verificare i profili di legittimità dell'*iter* seguito dal provvedimento in premessa;

quale sia stato l'effettivo ruolo degli amministratori coinvolti nella trattativa e la linearità delle loro condotte che appaiono, anche da una lettura superficiale, rilevanti sotto il profilo penale essendo unicamente finalizzate al conseguimento di interessi privati.

(4-19530)

(7 giugno 2000)

RISPOSTA. – Da elementi acquisiti risulta che, in merito alla vicenda dell'acquisto e successiva locazione all'amministrazione di Ladispoli dell'immobile sito in via Aurelia, chilometro 40,400, sono in corso, attualmente, indagini da parte della procura della Repubblica di Civitavecchia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 gennaio 2001)
